

Allegato alla deliberazione
C.C. n.147 del 11.07.1988

Modificato e integrato
con deliberazione
C.C. n.141 del 13.07.1989

COMUNE DI TERRALBA

(Provincia di Oristano)



REGOLAMENTO COMUNALE

DELL'ASILO NIDO

- Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.6147 del 11.07.1988, rinviata dal CO.RE.CO. nella seduta del 27/09/1988 prot. n. 2951/4
- Modificati con deliberazione Consiglio Comunale n°141 del 13.07.1989, esente da vizi da parte del CO.RE.CO nella seduta del 04/08/89 prot. n. 02783/04/89

FINALITA' E FUNZIONE DELL'ASILO NIDO

Art. 1

E' istituito nel Comune di Terralba l'asilo nido per corrispondere alle finalità degli artt. 1 e 6 della Legge 1044 del 1971.

L'asilo nido è un servizio sociale di interesse pubblico che si propone di essere uno spazio educativo tale da rispondere ai bisogni primari della vita dei bambini fino al terzo anno di età ed alle esigenze sociali della cittadinanza.

Nessuna motivazione può costituire motivo di discriminazione sociale e di esclusione.

Art. 2

L'Amministrazione comunale, attraverso l'istituzione dell'asilo nido, intende promuovere, nel quadro di un rapporto famiglia-infanzia-società, un processo di socializzazione omogeneo per i bambini provenienti da differenti condizioni socio-culturali, offrendo a tutti ampie opportunità di esperienze educative sul piano effettivo ed intellettuale, al fine di garantire la piena affermazione delle potenzialità infantili e di anticipare, rispetto alla scuola dell'infanzia, la soglia che consente di evitare gli scarti culturali di partenza.

L'organizzazione, la gestione e gli orientamenti educativi dell'asilo nido si realizzano in collegamento e continuità con la scuola materna, così da creare un unico ed ininterrotto indirizzo capace di assicurare un organico, progressivo, unitario sviluppo del bambino.

Art. 3

L'asilo nido è al servizio dell'intera comunità.

L'asilo nido è chiamato a servire l'intero territorio comunale, con possibilità, sulla base della disponibilità di posti, di ampliare il servizio ai paesi vicini di S.N. d'Arcidano - Uras - Marrubiu - Arborea, fermo restando il diritto di priorità all'ammissione dei bambini residenti nel territorio comunale.

Art. 4

Hanno diritto all'ammissione all'asilo nido i bambini che abbiano compiuto il terzo mese di età e che non abbiano superato il 3° anno.

Art. 5

Le domande di ammissione debbono essere presentate all'Amministrazione Com.le e saranno accolte nel corso di tutto l'anno.

La Commissione Comunale di cui al successivo art. 11 bis, seguendo i criteri di cui all'art. 7 formula una graduatoria.

Le domande pervenute dopo la formazione della graduatoria, nel caso fossero completi i posti disponibili, saranno accantonate ed esaminate per le ammissioni al turno successivo.

Art. 6

Per i bambini già ammessi alla frequenza per l'anno decorso dovrà essere presentata la richiesta di frequenza per il nuovo anno.

La domanda di ammissione all'asilo o di conferma di frequenza deve essere presentata e sottoscritta da chi esercita la patria potestà sul minore, su modelli appositamente predisposti dall'A.C., corredata dai certificati ed attestati richiesti.

Art. 7

Per l'ammissione dei bambini all'asilo nido, dovranno essere valutati i seguenti elementi:

- a) condizione lavorativa dei genitori con particolare riferimento al tipo di lavoro, retribuzione;
- b) assenza di familiari conviventi e residenti nel Comune, in grado di prestare idonea assistenza al bambino;
- c) stati di malattia e di inabilità dei familiari, con particolare riferimento ad anziani e handicappati;
- d) numero dei figli e condizioni di abilità degli alloggi;
- e) età del bambino con particolare riferimento alla legislazione vigente sulla tutela della lavoratrice madre e sulla parità uomo-donna.

Ai sensi della L.R. n.17 del 1.8.73 art.15, sarà data precedenza:

- 1) ai figli di lavoratrici dipendenti da terzi o autonome che prestino la loro opera in località distanti oltre 4 chilometri dal proprio domicilio;
- 2) ai figli di lavoratrici, vedove o nubili;
- 3) ai figli di lavoratrici il cui coniuge sia emigrato per motivi di lavoro.

ORARIO E FREQUENZA

Art. 8

L'asilo nido resta aperto per un periodo di undici mesi all'anno, ad esclusione dei giorni riconosciuti festivi.

Art. 9

Il servizio funziona dal lunedì al sabato con un massimo di 48 ore settimanali secondo gli orari stabiliti dal C.C. su proposta del Comitato di Gestione tenuto conto delle esigenze

dell'utenza.

Art. 10

Nel caso di assenze per malattia superiori ai 5 giorni consecutivi, per la riammissione è necessario presentare il certificato medico attestante la guarigione.

Quando l'assenza sia dovuta ad altro motivo la riammissione avviene dietro presentazione di una dichiarazione sottoscritta dai genitori.

Art. 11

La frequenza all'asilo nido deve avere carattere di continuità. Le assenze ingiustificate che si protrarranno per periodi superiori a giorni 15 possono dar luogo a dimissioni. Tuttavia non si potrà procedere alle dimissioni del bambino se non dopo che siano state accertate, attraverso un contratto con i familiari, le motivazioni dell'assenza.

Le insolvenze nel pagamento del contributo di frequenza possono dar luogo a proposta di dimissioni dopo che sia rimasto senza esito il sollecito scritto alla regolarizzazione.

All'atto della dimissione del bambino verrà dato immediatamente luogo alla sua sostituzione con riferimento alla graduatoria di cui al precedente art. 5.

Fuori dei casi sopra considerati il bambino viene dimesso al momento stabilito per il passaggio alla scuola materna.

Art. 11 bis

Le domande d'ammissione saranno esaminate dalla commissione Com.le Assistenza e Servizi Sociali.

COMITATO DI GESTIONE

Art. 12

E' istituito un Comitato di Gestione formato da due rappresentanti dell'Amministrazione comunale di cui uno della minoranza, da rappresentanti del personale dell'asilo e da rappresentanti dei genitori dei bambini ammessi con i compiti di cui all'art. 15.

Il Comitato è così composto:

- n.2 rappresentanti dell'Amministrazione comunale eletti dal Consiglio Comunale di cui uno della minoranza.
- n.1 rappresentante del personale;
- n.2 rappresentanti dei genitori dei bambini ammessi;
- n.1 assistente sociale;
- n.1 assistente sanitaria.

Avute le segnalazioni nominative da parte dei gruppi cui è assegnata la rappresentanza, il Comitato di gestione è nominato dal Consiglio Comunale.

Ove la designazione dei rappresentanti non provenga nel termine disposto nell'invito a porre la designazione, i rappresentanti saranno scelti dal Consiglio comunale.

Funge da Segretario del Comitato di gestione un rappresentante eletto in seno al Comitato stesso.

Art. 13

Il Comitato di gestione è presieduto da un Presidente nominato in seno al Comitato stesso. Quando alla prima votazione nessun componente raggiungesse la maggioranza di voti, si procederà alla nomina con una seconda votazione a maggioranza relativa ed eventualmente mediante ballottaggio.

Art. 14

Il Presidente del Comitato di gestione vigila su tutto l'andamento generale dell'asilo. Il Presidente convoca il Comitato di gestione e fissa l'ordine del giorno della riunione. Il Presidente riferisce al Sindaco o a chi per esso su tutto quello che concerne la gestione dell'asilo.

In caso di assenza lo sostituisce il componente più anziano.

Art. 15

Il Comitato di gestione provvede alle seguenti incombenze:

- 1) - formula in collaborazione con il personale socio-sanitario-pedagogico gli indirizzi educativi, assistenziali e organizzativi dell'asilo;
- 2) - promuove incontri con le famiglie e con le rappresentanze delle organizzazioni sociali per risolvere questioni di interesse dell'asilo;
- 3) - prende in esame le osservazioni, i suggerimenti ed i reclami presentati, assumendo le relative iniziative da segnalare all'Amministrazione comunale.

Art. 16

Il Comitato si riunisce due volte all'anno, all'apertura dell'anno scolastico, e alla chiusura dell'anno stesso.

E' in facoltà del Presidente di convocare il Comitato ogni qual volta lo ritenga opportuno.

Il Comitato può essere convocato su richiesta di almeno 1/3 dei componenti.

La convocazione è indetta con avviso da comunicare ai componenti almeno due giorni prima.

ORGANIZZAZIONE INTERNA

Art. 17

Il servizio dell'asilo nido potrà essere erogato mediante:

- a) - Gestione in economia;
- b) - Appalto tramite apposite convenzioni con cooperative, società, privati ai sensi della L.R. n.4/88, disciplinanti gli adempimenti obbligatori, personale, qualifiche, mansioni.

A seconda delle richieste dell'utenza, la Gestione organizzerà l'asilo nido in sezioni in relazione alle diverse fasce d'età dei bambini.

Nel caso in cui le sezioni siano due si prevedono i seguenti rapporti:

- 1 educatore ogni sei bambini lattanti (fino a 18 mesi);
- 1 educatore ogni dieci bambini divezzi (da 18 mesi e oltre);

Le sezioni saranno in numero superiore le fasce d'età possono essere articolate diversamente, rispettando i parametri di cui al comma precedente.

Art. 18

In relazione al passaggio dei bambini da una sezione all'altra deve essere prevista la parziale rotazione degli educatori per garantire continuità di rapporto tra i bambini e gli adulti.

Art. 19

Al fine di raggiungere gli obiettivi educativi e organizzativi già descritti, tutto il personale operante nell'asilo nido, pur nel rispetto della propria specifica funzione, costituisce un gruppo di lavoro che organizza collaborativamente ogni attività.

Art. 20

L'articolazione pedagogico-didattica della giornata prevederà attività di gruppo per i bambini in relazione al loro sviluppo psico-fisico e alle loro esigenze motorio-affettivo-intellettive.

Art. 21

Il servizio di refezione è assicurato sulla base delle tabelle dietetiche predisposte dal servizio sanitario.

Il competente Ufficio sanitario assicurerà il controllo delle derrate, senza il quale non potrà esserci autorizzazione all'uso.

Art. 22

La famiglia è chiamata a concorrere al costo del servizio.

La quota di partecipazione è stabilita annualmente dal Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale stabilirà con il medesimo atto eventuali condizioni e modalità per la riduzione e/o l'esonero del pagamento dei contributi di frequenza.

PERSONALE

Art. 23

Il personale dovrà avere i requisiti di cui all'art. 12 L.R. 17/73.

Art. 24

In relazione al particolare tipo di servizio, il personale assente deve essere sostituito.

Art. 25

Caratteristica fondamentale di ogni struttura educativa è la qualificazione professionale del personale che vi opera.

Art. 26

La Cooperativa deve garantire il servizio sanitario, previa stipula di convenzione con un pediatra.

GESTIONE SOCIALE

Art. 27

Momento essenziale della gestione sociale è l'organizzazione interna del nido che deve caratterizzarsi come comunità in cui gli operatori si assumono collettivamente la responsabilità delle scelte educative, superando nella pratica educativa ogni direzione individualistica.

E' nell'ambito di periodici incontri di gruppo che tutti gli operatori programmano la conduzione complessiva del nido e l'attività con i bambini, verificando le scelte, i comportamenti, gli impegni rispettivi. Le riunioni del collettivo del personale sono aperte alla partecipazione del Comitato di Gestione e dei singoli genitori.

Il Comitato di Gestione insieme a tutto il personale è impegnato a trovare momenti specifici e programmati di partecipazione collettiva su tutti gli aspetti organizzativi ed educativi del nido stesso; in particolare convocano almeno tre volte l'anno l'assemblea degli utenti, che rimane il momento fondamentale del confronto sull'impostazione del servizio e sull'attuazione delle scelte definite con presente Regolamento.

Per quanto non contemplato si osservano le norme della L.R. n.17/73.